

50437-17



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da:

FRANCESCO IPPOLITO

- Presidente -

STEFANO MOGINI

PIERLUIGI DI STEFANO

- Rel. Consigliere -

ORLANDO VILLONI

ALESSANDRA BASSI

ha pronunciato la seguente

CAMERA DI CONSIGLIO  
DEL 28/09/2017

Sent. n. sez.  
1760/2017  
REGISTRO GENERALE  
N.12717/2017

**SENTENZA**

sui ricorsi proposti da:

VISSICCHIO MARIO nato il 18/12/1970 a CAVA DE' TIRRENI

VISSICCHIO ALFREDO nato il 09/12/1968 a AGROPOLI

avverso il decreto del 16/11/2016 della CORTE APPELLO di SALERNO

sentita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO;

letta la requisitoria del PG ROBERTO ANIELLO che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi

**RITENUTO IN FATTO**

**1.** La Corte di Appello di Salerno con decreto del 16 novembre 2016 ha confermato il decreto del Tribunale di Salerno del 10 novembre 2014 che applicava a Vissicchio Mario e Vissicchio Alfredo la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per anni due nonché disponeva la confisca di beni ritenuti nella loro disponibilità.

**1.1** Espone il decreto che il Tribunale aveva ritenuto:

- a carico dei ricorrenti la condizione di pericolosità attuale ai sensi dell'art. 1 lett. a e b codice antimafia, «*desumibile da numerosi procedimenti penali passati in giudicato e da altri procedimenti ancora oggi pendenti, a carico di entrambi, e la rilevante sproporzione fra gli ingenti beni, in specie, immobili, a loro riconducibili, e lo svolgimento di attività lavorative lecite*».

- Che non valgono a smentire tali presupposti l'argomento difensivo quanto ad avere i ricorrenti svolto attività consistenti nella gestione di istituti scolastici privati, nonché nella professione di odontotecnico l'uno e di docente privato di materie

letterarie l'altro; difatti si trattava di attività connotate dall'evasione fiscale e, in riferimento alla gestione degli istituti scolastici, vi erano procedimenti pendenti per reati fiscali e bancarotta fraudolenta.

- Non rileva l'epoca di acquisto degli immobili, antecedente al 2011, non applicandosi, quanto alla confisca di prevenzione, il principio di irretroattività della legge sfavorevole. Il dato significativo è, invece, soltanto la connessione temporale tra pericolosità della persona e epoca di acquisto del bene

- La pericolosità si è estrinsecata a partire dal 2004 quanto alla gestione delle scuole paritarie e dal 2000 per le altre attività. I beni confiscati, quindi, risultano acquistati in epoca congruente con la pericolosità così definita.

- La comparazione dei redditi e dei beni rendeva di massima evidenza la sproporzione.

**1.2** La Corte di Appello, in risposta ai motivi della difesa:

- Confermava che nella materia in questione si applica la regola di cui all'art. 200 cod. pen. per cui va applicata la legge vigente al momento dell'applicazione della misura di prevenzione.

- Confermava che vi era prova della intensa attività lavorativa dei due ricorrenti, non dichiarata al fisco e tale da dare origine ad una evasione fiscale sistematica.

- Valutava la significatività dei dati emergenti dal casellario giudiziale («... risultano per il V. Mario: ricettazione commessa il 2.9.99; tentato furto del 16.9.99; danneggiamento e porto d'armi dell'11.12.2000; n.3 furti in continuazione del 19.1.2001; resistenza, lesioni e minaccia del 28.6.2008; omesso versamento di ritenute previdenziali fino al dicembre 2008; per il V. Alfredo: violazione dei sigilli del 30.9.2001; omesso versamento di ritenute previdenziali fino al luglio 2005; e poi sino all'ottobre 2007; e, con riferimento al loro valore indiziante, ... per M.P.») nonché dei carichi pendenti («risultano per il V. Mario: associazione per delinquere finalizzata al falso ed alla truffa con spedizione di titolo cautelare degli arresti domiciliari per fatto commessi negli anni 2011- 2012; truffa del 26.9.2007; violazione di sigilli del 19.9.09; violazioni edilizie sino al 25.5.2010; violazioni finanziarie dal 1.1.2004 al 22.7.2009; violazioni della legge fallimentare del 25.7.2012; per il V. Alfredo: associazione per delinquere Finalizzata al falso ed alla truffa con spedizione di titolo cautelare degli arresti domiciliari per fatto commessi negli anni 2011- 2012; truffa del 26.9.2007; violazione di sigilli e reati ambientali fino al 25.5.2010; reati edilizi continuati fino al 19.9.2009; reati ambientali continuati sino al 19.9.2009; violazioni finanziarie sino al 22.7.2009; reati fallimentari sino al luglio 2012; nonché dalle (c) denunce da parte delle forze di polizia»).

- La consulenza di parte non era in grado di smentire tale ricostruzione, risultando anzi una commistione tra le contabilità delle varie attività.

**2.** Vissicchio Mario e Vissicchio Alfredo propongono ricorso rilevando carenze della motivazione che ne comportano la assoluta nullità e, quindi, la violazione di legge:

**2.1** Primo motivo: *«Violazione di legge per inapplicabilità del disposto del D. L.vo nr. 159/2011 in quanto la confisca è stata applicata rispetto a beni per la quasi totalità acquisiti dai Vissicchio prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni di legge che rendono possibile la confisca anche in relazione a reati non di mafia»:*

Svolgono argomenti per sostenere:

- la natura di sanzione della confisca di prevenzione e quindi l'applicabilità dell'art. 2 cod. pen.

- anche in caso di applicabilità dell'art. 200 cod. pen. (sulla misure di sicurezza) si impone una lettura costituzionalmente orientata ex art. 7 cedu in riferimento alla irretroattività della legge penale

- la sentenza SSUU 4880/2015 riguarda situazioni diverse ed erroneamente, quindi, non si è considerato, ai fini di applicazione della misura, la correlazione temporale tra manifestazione della pericolosità sociale e acquisti.

**2.2** Secondo motivo: violazione di legge *« per assenza di un'adeguata ed una attuale pericolosità sociale dei Vissicchio, anche in ragione della insussistenza di qualsivoglia delitto di evasione e/o elusione fiscale dai medesimi commesso»:*

La corte di appello utilizza le difese dei ricorrenti in tema di giustificazione delle disponibilità economiche (ovvero la effettuazione di attività di odontotecnico/insegnante in "nero") per «i», affermando la tesi della illiceità dei proventi in quanto frutto di evasione fiscale di tali attività.

Non si è però tenuto conto che entrambi i ricorrenti non hanno mai commesso alcun reato tributario connesso alla evasione fiscale nello svolgimento del loro lavoro autonomo, non avendo mai raggiunto la soglia di imposta evasa dopo la quale scatta la sanzione penale, come emerge dalla propria consulenza di parte.

**2.3** Terzo motivo: violazione di legge in quanto il provvedimento impugnato non ha considerato (e neanche richiamato) la relazione analitica del consulente tecnico di parte che aveva ampiamente giustificato ogni singolo acquisto. Si tratta, quindi, di un caso di motivazione meramente apparente.

Peraltro, la Corte valorizza in modo particolare il dato delle somme in entrata sui conti senza, però, considerare le somme in uscita per il pagamento in favore dei



dipendenti delle scuole, somme peraltro chiaramente indicate nella consulenza di parte.

Non si è tenuto conto della prova offerta quanto ad essere stata effettuata larga parte degli acquisti mediante mutui e a non esservi stato il pagamento di parte degli immobili. Vi è, poi, una indicazione analitica di quanto era stato riportato nella consulenza per giustificazione degli acquisti, al fine di dimostrare la totale mancata considerazione da parte della Corte di Appello degli elementi offerti.

**2.4** Quarto motivo: violazione di legge per avere la corte di appello erroneamente affermato «*in alcun modo spiega effetti sulla odierna reg Giudicanda il fatto che il debito tributario dei fratelli Vissicchio sia definibile ai sensi del D.L. nr. 153 del 22.10.2016 giacché non si discute in questa sede di reati tributari bensì di pericolosità sociale comprovata dall'elusione fiscale continuata*».

Dalle cartelle esattoriali emesse nei confronti dei due ricorrenti quali soci di società a ristretta base societaria, invece, risultava chiaramente mai superata la soglia di imposta evasa costituente reato. La consulenza aveva anche dimostrato, peraltro, come tale debito rientri agevolmente nell'ambito della definizione agevolata di cui alla legge 225/2016. (Rottamazione cartelle).

**2.5** Quinto motivo: La motivazione è pressoché inesistente in punto di ritenuta pericolosità sociale. Il riferimento è soltanto ad una serie di carichi pendenti per reati di non particolare allarme sociale e non tale da delineare la pericolosità rilevante.

**3.** Il PG, con propria requisitoria, scritta chiede dichiararsi l'inaffidabilità.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

**1.** Va innanzitutto dato atto che, pur essendovi stata richiesta di procedere nelle forme dell'udienza pubblica o del rito camerale partecipato, deve procedersi nella forma ordinaria prevista, in fase di legittimità, per le misure di prevenzione, ovvero l'udienza camerale non partecipata ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.. Il principio di pubblicità dell'udienza stabilito dalla Corte costituzionale (sent. n. 93 del 2010 e n. 80 del 2011) e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (sent. 13 novembre 2007, Bocellari e Rizza c/ Italia), qualora il soggetto ne abbia fatto richiesta, difatti, è stato affermato con riferimento esclusivo alla fase di merito.

**1.1** Va poi rammentato che il ricorso in cassazione in materia di misure di prevenzione può essere proposto esclusivamente per violazione di legge. Nell'ambito di tale vizio rientra il solo caso della assenza assoluta di motivazione, cui è da parificare la ipotesi di motivazione meramente apparente; in tali casi, infatti, vi è la


violazione di legge per mancanza di un elemento essenziale dell'atto, ex art. 125 cod. proc. pen.

Tale regola è chiaramente presupposta dai ricorrenti laddove contestano profili di carenza assoluta di motivazione ma, nello svolgimento dei loro motivi, come si vedrà, sostanzialmente si affrontano profili di carenza, illogicità o contraddittorietà della motivazione per cui si tratta in larga parte di motivi non proponibili.

**2.** Il primo motivo è infondato. Sul tema della retroattività delle disposizioni in materia di confisca di prevenzione vale la regola definita dalle sezioni unite di questa corte (*"Le modifiche introdotte nell'art. 2 bis della legge n. 575 del 1965, dalle leggi n. 125 del 2008 e n. 94 del 2009, non hanno modificato la natura preventiva della confisca emessa nell'ambito del procedimento di prevenzione, sicchè rimane tuttora valida l'assimilazione dell'istituto alle misure di sicurezza e, dunque, l'applicabilità, in caso di successioni di leggi nel tempo, della previsione di cui all'art. 200 cod. pen. - Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014 - dep. 02/02/2015, Spinelli ed altro, Rv. 26260201"*) nè risultano rilevanti gli argomenti della difesa con i quali si intenderebbe affermare che si sia in presenza di una situazione diversa in quanto la situazione appare esattamente la medesima presupposta dalla citata decisione. Come riportato sopra, la Corte di Appello ha espressamente considerato la corrispondenza tra il periodo di espressione della pericolosità sociale e quello di acquisto dei beni oggetto della confisca.

**2.1** Il secondo motivo è infondato sia perché non rileva in materia di confisca di prevenzione la attualità della pericolosità sociale al momento della confisca, sia perché il tema della evasione fiscale come posto dai ricorrenti, non appare corrispondere al tenore di provvedimenti di merito.

Le ragioni di pericolosità sociale erano state individuate in quanto emerso da vari procedimenti penali, (*«è emerso che nel corso degli anni e sin dal 1993, Vissicchio Alfredo e Mario sono stati sottoposti a vari procedimenti penali e a numerose indagini per reati di natura tributaria e fallimentare (da ultimo sono stati sottoposti con ordinanza cautelare del 27.6.2013 de gip del Tribunale di Vallo della Lucania alla misura degli arresti domiciliari in relazione al reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una pluralità di reati, dalla interruzione di pubblico servizio alla truffa aggravata ai danni dello stato e del ministro dell'istruzione, al falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atti pubblici, certificazione ed attestazioni e vari delitti scopo contro la fede pubblica)»*). È certamente vero che, poi, dalla tesi difensiva che gli acquisti erano state effettuati non grazie al provento di delitti (diversi dalla evasione fiscale) ma in base a redditi leciti, non noti perché sottratti al fisco,



sono stati tratti ulteriori argomenti a sfavore dei Vissicchio, ma ciò non riduce la ricostruzione della loro pericolosità alla sola condotta di evasione fiscale. Invece, correttamente la Corte di Appello, così come già aveva fatto il Tribunale, rileva come l'evasione fiscale non sia in grado di giustificare la liceità di provenienza dei beni individuati. Si tratta dell'applicazione del principio già affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte: *"In tema di confisca di prevenzione di cui all'art. 2 ter legge 31 maggio 1965, n. 575 (attualmente art. 24 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159), la sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del proposto non può essere giustificata adducendo proventi da evasione fiscale, atteso che le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre alla disponibilità dell'interessato tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, senza distinguere se tali attività siano o meno di tipo mafioso. (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014 - dep. 29/07/2014, Repaci e altri, Rv. 26024401)"*.

In ogni caso, a quanto si evince dal provvedimento impugnato, i ricorrenti si limitano ad affermare di avere fruito di redditi leciti e di averli occultati a fini di evasione fiscale, ma di ciò non vi è alcuna evidenza. Quindi non è neanche risolto il dubbio che l'evasione fiscale sia un semplice escamotage per simulare redditi leciti in realtà inesistenti - del resto nel provvedimento impugnato vi è una motivata affermazione di scarsa plausibilità che le attività asseritamente svolte in nero possano avere garantito elevati redditi.

In conseguenza, va confermato che con motivazione non meramente apparente è stata ritenuta la sussistenza di indici di pericolosità consistenti in indizi di partecipazione a varie attività delittuose diverse dalla mera evasione fiscale e che quest'ultima è stata valutata dai giudici di merito quale possibile giustificazione della disponibilità di beni, escludendone sia l'astratta idoneità che, comunque, non ritenendola dimostrata in concreto.

**2.2** Il terzo motivo propone un vizio di motivazione pur presentandolo quale *«vizio di motivazione apparente»*. Ciò che viene contestato è la non adeguata motivazione rispetto alla prospettata ricostruzione contabile; non potendosi affermare che una tale motivazione (e valutazione) sia del tutto assente, si rientra nell'ambito del vizio di motivazione non deducibile .

**2.3** Il quarto motivo è infondato poiché basato sul presupposto, non corretto, che il provvedimento sia stato applicato solo per la *"elusione fiscale continuata"*. Per quanto la Corte di Appello tenga conto soprattutto di questa condotta, non è la (unica) ragione per la quale è stata ritenuta la pericolosità sociale in origine. Quindi non ha alcuna funzione la differenziazione fra violazione fiscale costituente reato (in ragione

della "quantità" della stessa) e violazione che tale non è né rileva la possibilità di adesione a forme di condono fiscale; queste sono circostanze non rilevanti, come detto, ai fini della pericolosità sociale, fondata su una varietà di indici, né lo sono ai fini della giustificazione della provenienza dei beni.

**2.4** Il quinto motivo è infondato poiché la lettura congiunta delle decisioni di merito dimostra che vi è stata la individuazione di elementi a sostegno della valutazione di pericolosità, restando, si ripete ancora, irrilevante il dato del vizio di tale motivazione.

PQM

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 28 settembre 2017

il Consigliere estensore

Pierluigi Di Stefano

il Presidente

Francesco Ippolito

